

**PROPOSTE DI MODIFICA AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013****5.3.2.1.3 Misura 214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti****Quadro A 3. Campo di applicazione**

INSERIMENTO TESTO

Dopo l'ultimo capoverso, viene aggiunto il testo seguente:

A partire dal 1° gennaio 2015, con DM 180/2015, i contenuti dello Standard 5.2 sono stati interamente recepiti dalla BCAA 1 di Condizionalità, nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento (UE) n. 1306/2013, art. 91-93.

Quadro A6. Vincoli, limitazioni e condizioni di ammissibilità

INSERIMENTO TESTO

Dopo l'ultimo capoverso, viene aggiunto il testo seguente:

Tale definizione permane a partire dal 1° gennaio 2015 con riferimento agli obblighi di Condizionalità individuati dalla BCAA 1 nel nuovo quadro delle regole di Condizionalità di cui all'art. 93 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Quadro A7. Livello ed entità dell'aiuto

SOSTITUZIONE TESTO

Il testo del quadro viene sostituito dal testo seguente:

CONSERVAZIONE DI SIEPI E FASCE TAMPONE

Siepi e fasce tampone derivanti da precedenti programmazioni pubbliche:

	MODULO BASE : <i>1 m di fascia arboreo/arbustiva</i> <i>5 m di fascia inerbita</i>
<i>Pagamento rapportato a metro lineare di fascia tampone /siepe (€/ml)</i>	 1,98 euro/ml

<i>Pagamento riportato ad ettaro nell'ipotesi una Superficie Oggetto d'impegno pari al 20% della SAU aziendale (limite massimo consentito dalla presente sottomisura per le formazioni lineari)</i>	
	661 euro/ha

Siepi e fasce tampone non derivanti da precedenti programmazioni pubbliche:

	MODULO BASE : 1 m di fascia arboreo/arbustiva 5 m di fascia inerbita
<i>Pagamento rapportato a metro lineare di fascia tampone /siepe (€/ml)</i>	
	1,34 euro/ml
<i>Pagamento riportato ad ettaro nell'ipotesi una Superficie Oggetto d'impegno pari al 20% della SAU aziendale (limite massimo consentito dalla presente sottomisura per le formazioni lineari)</i>	
	448 euro/ha

Fasce tampone sovrapposte ad ambiti soggetti alla BCAA 1 di Condizionalità "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua:

di seguito si riporta il livello di pagamento agroambientale relativo al caso di massima sovrapposizione (5m) tra la fascia tampone ad impegno e la BCAA 1 di Condizionalità. Le modalità di rimodulazione del pagamento agroambientale collegate ai diversi livelli di sovrapposizione vengono dettagliate nel cap. 10 del PSR.

<i>Pagamento rapportato a metro lineare di fascia tampone /siepe (€/ml)</i>	
	1,45 euro/ml
<i>Pagamento riportato ad ettaro nell'ipotesi una Superficie Oggetto d'impegno pari al 20% della SAU aziendale (limite massimo consentito dalla presente sottomisura per le formazioni lineari)</i>	
	483 euro/ha

CONSERVAZIONE BOSCHETTI DERIVANTI DA PRECEDENTI PROGRAMMAZIONI PUBBLICHE

	Pagamento Agroambientale mantenimento boschetti
<i>Pagamento rapportato a metro quadrato di boschetto (€/mq)</i>	
	0,180 euro/mq
<i>Pagamento riportato ad ettaro nell'ipotesi una Superficie Oggetto d'impegno pari al 10% della SAU aziendale (limite massimo consentito dalla</i>	
	180 euro/ha

presente sottomisura per i boschetti)
--

Ai fini del rispetto del principio del “no double funding”, qualora il beneficiario intenda facoltativamente assolvere l’impegno EFA applicando i fattori di conversione dell’Allegato X, Reg. n. 639/2014 alla SOI ad impegno, laddove pertinente, va sottratta la componente del pagamento individuale *greening* base “*Ecological Focus Areas*”, come segue:

Impegni	EFA – detrazione da applicare a tutti i metri lineari di fasce tampone e siepi che concorrono ad assolvere l’obbligo EFA del greening	
	Titolo ≤ 1.000 €/ha	Titolo > 1.000 €/ha
Fasce tampone e siepi	0,64 €/ml	1,09 €/ml
Boschetti	Non esigibile	Non esigibile

Sulla SOI oggetto della presente sottomisura non possono essere esercitate le condizioni di equivalenza per l’inverdimento previste dall’Allegato IX del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Quadro C2. Altri requisiti e informazioni

SOSTITUZIONE TESTO

Il testo del quadro viene sostituito dal testo seguente:

In riferimento all’allegato II del Reg. 1974/2006, le disposizioni relative alla presente misura sono le seguenti:

- Rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (Atti) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Norme e Standard) di Condizionalità, di cui agli articoli 5 e 6 e agli Allegati II e III del Reg. CE n. 73/2009, come annualmente disposto dalla normativa regionale di recepimento, comprensivo del rispetto dello Standard 5.2 di Condizionalità a partire dal 1° gennaio 2012;
- Rispetto delle norme di tutela ambientale di cui al D.lgs 3/4/06, n.152, in particolare in riferimento alla tutela della qualità delle acque e alla gestione dei rifiuti;
- rispetto dei requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari a norma dell’articolo 39, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- rispetto delle norme e procedure sugli aiuti di Stato, in particolare dei massimali per il sostegno pubblico totale a norma degli articoli 87, 88 e 89 del trattato CE;
- compatibilità con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Quanto sopra indicato nei riferimenti alle norme regolamentari di indirizzo deve tenere necessariamente conto delle disposizioni del nuovo quadro giuridico della PAC valevole per il periodo di programmazione 2014-2020.

L’Allegato 2 relativo al calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 31, 38-41 descrive al punto 6.1 “Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti” (misura 214/a) i parametri ed i criteri applicati per il calcolo dell’aiuto.

Gli aggiornamenti del pagamento agroambientale sono contenuti nell'allegato 2 ter, di seguito modificato dall'allegato 2 quinquies.

Per quanto riguarda le operazioni/contratti in corso dal periodo precedente, le relative informazioni sono riportate nel capitolo 5.2.1 del Programma.

5.3.2.1.4 Misura 214/b - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Miglioramento qualità suoli

Quadro A7. Livello ed entità dell'aiuto

SOSTITUZIONE TESTO

Il testo del quadro viene sostituito dal testo seguente:

L'importo del pagamento è pari a 310 euro/ha/anno, per un periodo di impegno pari a 5 anni.

Ai fini del rispetto del principio del "no double funding" nessuna detrazione va applicata alla componente del pagamento individuale greening di base poiché gli impegni della presente sottomisura non sono di natura simile a quelli del "greening base".

Sulla SOI oggetto della presente sottomisura non possono essere esercitate le condizioni di equivalenza per l'inverdimento previste dall'Allegato IX del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Quadro C2. Altri requisiti e informazioni

SOSTITUZIONE TESTO

Il testo del quadro viene sostituito dal testo seguente:

In riferimento all'allegato II del regolamento n. 1974/2006, le disposizioni relative alla presente misura sono le seguenti:

- a. Rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (Atti) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Norme e Standard) di Condizionalità, di cui agli articoli 5 e 6 e agli Allegati II e III del Reg. CE n. 73/2009, come annualmente disposto dalla normativa regionale di recepimento;
- b. Compatibilità con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE;
- c. rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 39, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1698/2005
- d. È obbligatoria l'applicazione degli impegni stabiliti dalla direttiva 91/676/CEE e dalle norme nazionali – DM 7.4.2006 – e regionali di recepimento – DGR 7 agosto 2006, n. 2495, e dalle correlate disposizioni regionali integrative.

Quanto sopra indicato nei riferimenti alle norme regolamentari di indirizzo deve tenere necessariamente conto delle disposizioni del nuovo quadro giuridico della PAC valevole per il periodo di programmazione 2014-2020.

L'Allegato 2 del programma relativo al calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 31, 38-41 descrive al punto 6.2 Miglioramento qualità dei suoli (misura 214/b) i parametri ed i criteri applicati per il calcolo dell'aiuto.

Gli aggiornamenti del pagamento agroambientale sono contenuti nell'allegato 2 ter, di seguito modificato dall'allegato 2 quinquies.

5.3.2.1.5 Misura 214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura agricoltura biologica**Quadro A7. Livello ed entità dell'aiuto****SOSTITUZIONE TESTO**

Il testo del quadro viene sostituito dal testo seguente:

Il sostegno viene concesso su base annua, sotto forma di pagamento per ettaro, nel rispetto comunque dei sotto indicati importi unitari, per un periodo massimo di 5 anni.

	TERRITORIO REGIONALE	
Tipologie colturali	AZIONE 1 Introduzione (euro/ha)	AZIONE 2 Mantenimento (euro/ha)
cereali autunno-vernini	394	315
colture sarchiate	417	333
orticole	1.143	915
vite, olivo, castagno, fruttiferi minori	535	428
colture frutticole	738	590
prati e foraggere pluriennali	418	334
pascolo	273	219

L'entità del pagamento relativo all'Azione 2 è pari quindi all'80% di quanto previsto per l'Azione 1.

L'aiuto non include comunque i costi di consulenza e assistenza tecnica né i costi di certificazione, che non sono quindi valutati e riconosciuti ai fini della presente Sottomisura.

Ai fini del rispetto del principio “no double funding”, laddove pertinente, va sottratta la componente greening del pagamento individuale segnalata nel seguente prospetto per ciascuna tipologia colturale:

TIPO DI CULTURA	Greening: componente diversificazione	Greening: componente EFA
-----------------	---------------------------------------	--------------------------

	Titolo ≤ 1.000 €/ha	Titolo > 1.000 €/ha	Titolo ≤ 1.000 €/ha	Titolo > 1.000 €/ha
cereali autunno-vernini	12	152	27	91
colture sarchiate	12	152	27	91
orticole	12	152	27	91

Nessuna detrazione va effettuata per la componente greening base che attiene ai prati permanenti perché gli impegni della presente sottomisura, per quanto riguarda i prati, superano gli obblighi definiti dal greening.

Sulla SOI oggetto della presente sottomisura non possono essere esercitate le condizioni di equivalenza per l'inverdimento previste dall'Allegato IX del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Quadro C2. Altri requisiti e informazioni

SOSTITUZIONE TESTO

Il testo del quadro viene sostituito dal testo seguente:

In riferimento alle informazioni comuni previste dall'allegato II del Reg. 1974/2006, le disposizioni relative alla presente misura sono le seguenti:

- Rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (Atti) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Norme e Standard) di Condizionalità, di cui agli articoli 5 e 6 e agli Allegati II e III del Reg. CE n. 73/2009, come annualmente disposto dalla normativa regionale di recepimento;
- rispetto delle norme di tutela ambientale di cui al D.lgs 3/4/06, n.152, in particolare in riferimento alla tutela della qualità delle acque e alla gestione dei rifiuti;
- rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 39, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- Rispetto delle norme e procedure sugli aiuti di Stato, in particolare dei massimali per il sostegno pubblico totale a norma degli articoli 87, 88 e 89 del trattato CE;
- Compatibilità con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE;

Quanto sopra indicato nei riferimenti alle norme regolamentari di indirizzo deve tenere necessariamente conto delle disposizioni del nuovo quadro giuridico della PAC valevole per il periodo di programmazione 2014-2020.

In particolare, l'Allegato 2 del PSR "Calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 31, 38-41 del Reg.CE 1698/2005" descrive al punto "6.3 Agricoltura biologica (Misura 214/c)" i parametri ed i criteri applicati per il calcolo dell'aiuto.

Gli aggiornamenti del pagamento agroambientale sono contenuti nell'allegato 2 ter, di seguito modificato dall'allegato 2 quinquies.

Per quanto riguarda le operazioni/contratti in corso dal periodo precedente, le relative informazioni sono riportate nel capitolo 5.2.1 del Programma.

Nell'all. 2 ter, nel cap. 5.3 "Agricoltura biologica", sono inserite le motivazioni che giustificano

l'allineamento dei pagamenti del biologico in zona Rete Natura 2000 e la giustificazione economica ed ambientale al superamento del massimale di cui alla nota (****) dell'all. 1 al reg. CE n. 1698/2005. Tali argomentazioni sono riprese nell'Allegato 2 quinquies.

5.3.2.1.6 Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversita'**Quadro A7. Livello ed entità dell'aiuto****SOSTITUZIONE TESTO**

Il testo del quadro viene sostituito dal testo seguente:

L'entità dei pagamenti annuali, per un periodo di 5 anni, è così distinta:

Azione 1: 0,0348 €/mq/anno, corrispondente a 348 euro/ha/anno

Azione 2:

- Colture a perdere: : 0,1107 €/mq/anno, corrispondente a 1.107 euro/ha/anno
- Valorizzazione bordure dei campi: 0,0498 €/mq/anno, corrispondente a 498 euro/ha/anno
- Conversione di limitate superfici da seminativi a prati: 0,075 €/mq/anno, corrispondente a 750 euro/ha/anno

Azione 3: 0,0442 €/mq/anno, corrispondente a 442 euro/ha/anno

Si riporta di seguito un prospetto sintetico con gli importi da detrarre, laddove pertinenti, per il rispetto del principio del "no double funding":

Impegni	DIVERSIFICAZIONE		EFA	
	Titolo	Titolo	Titolo	Titolo
	≤ 1.000 €/ha	> 1.000 €/ha	≤ 1.000 €/ha	> 1.000 €/ha
Azione 1- Mantenimento di biotopi e zone umide (€/ha/anno)	12	152	Non esigibile	
Azione 2.a- semina di colture a perdere e intercalari (€/ha/anno)	12	152	Non esigibile	
Azione 2.b- valorizzazione dei bordi dei campi come spazio vitale per la fauna (€/ha/anno)	12	152	Non esigibile	

Azione 2.c - conversione su superfici limitate e sparse destinate a seminativi in prati (€/ha/anno)	12	152	Non esigibile
---	----	-----	---------------

Sulla SOI oggetto della presente sottomisura non possono essere esercitate le condizioni di equivalenza per l'inverdimento previste dall'Allegato IX del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Quadro C2. Altri requisiti e informazioni

SOSTITUZIONE TESTO

Il testo del quadro viene sostituito dal testo seguente:

In riferimento all'allegato II del Reg. 1974/2006, le disposizioni relative alla presente misura sono le seguenti:

- Rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (Atti) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Norme e Standard) di Condizionalità, di cui agli articoli 5 e 6 e agli Allegati II e III del Reg. CE n. 73/2009, come annualmente disposto dalla normativa regionale di recepimento;
- rispetto delle norme di tutela ambientale di cui al D.lgs 3/4/06, n.152, in particolare in riferimento alla tutela della qualità delle acque e alla gestione dei rifiuti;
- Rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 39, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- rispetto delle norme e procedure sugli aiuti di Stato, in particolare dei massimali per il sostegno pubblico totale a norma degli articoli 87, 88 e 89 del trattato CE;
- Compatibilità con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Quanto sopra indicato nei riferimenti alle norme regolamentari di indirizzo deve tenere necessariamente conto delle disposizioni del nuovo quadro giuridico della PAC valevole per il periodo di programmazione 2014-2020.

L'Allegato 2 al PSR relativo al calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 31, 38-41 descrive al punto 6.4 Tutela habitat seminaturali e biodiversità (Misura 214/d) i parametri ed i criteri applicati per il calcolo dell'aiuto.

Gli aggiornamenti del pagamento agroambientale sono contenuti nell'allegato 2 ter, di seguito modificato dall'allegato 2 quinquies.

Per quanto riguarda le operazioni/contratti in corso dal periodo precedente, le relative informazioni sono riportate nel capitolo 5.2.1 del Programma.

Con preciso riferimento all'azione 2a – “Colture a perdere”, si veda la giustificazione al superamento del massimale di reg. CE n. 1698/2005 inserita a pag. 33 dell'all. 2 ter. Tali argomentazioni sono riprese nell'Allegato 2 quinquies.

5.3.2.1.7 Misura 214/e - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Prati stabili, pascoli e prati-pascoli

Quadro A7. Livello ed entità dell'aiuto

SOSTITUZIONE TESTO

Il testo del quadro viene sostituito dal testo seguente:

Il pagamento annuale per ettaro, per un periodo di 5 anni, viene di seguito riportato:

Azione 1: *Mantenimento di prati stabili in zone non vulnerabili (montagna, collina, parte pianura):*

- a) Zone di montagna e collina: 308 €/ha;
- b) zone di pianura: 352 €/ha.

Azione 2: *Mantenimento di prati stabili in zone vulnerabili (montagna, collina e pianura):*

- a) zone di montagna e collina: 241 €/ha;
- b) zone di pianura: 295 €/ha.

Azione 3: *Mantenimento di pascoli e prati pascoli (montagna):*

- 142 €/ha

La misura attribuisce 2/3 delle risorse all'ambito montano e 1/3 alla pianura.

Per quanto attiene l'applicazione del "Greening di base", ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, artt. n. 43 e 45, gli impegni previsti dalla sottomisura sono sempre diversi o comunque più restrittivi di quanto stabilito dal Regolamento per il rispetto del greening base "prato permanente". Pertanto non sussiste il rischio di doppio finanziamento con il I Pilastro della PAC e nessuna detrazione va applicata per la componente "prati permanenti" del greening di base.

Sulla SOI oggetto della presente sottomisura non possono essere esercitate le condizioni di equivalenza per l'inverdimento previste dall'Allegato IX del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Quadro C2. Altri requisiti e informazioni

SOSTITUZIONE TESTO

Il testo del quadro viene sostituito dal testo seguente:

In riferimento all'allegato II del Reg. 1974/2006, le disposizioni relative alla presente misura sono le seguenti:

- e. Rispetto delle regole di Condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013. A partire dal 2015 i Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) vengono disciplinati dai provvedimenti regionali che applicano il DM n. 180 del 23 gennaio 2015;
- f. Svolgimento di un'attività agricola come definita alla lettera c), paragrafo ii) e iii) dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1307/2013 ossia il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, o lo svolgimento di una attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;

- a. rispetto delle norme di tutela ambientale di cui al D.lgs 3/4/06, n.152, in particolare in riferimento alla tutela della qualità delle acque e alla gestione dei rifiuti;
- a. Rispetto dei Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e fitofarmaci individuati dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014, Allegato I, Parte I, punto 9., secondo trattino e recepiti a livello nazionale dal DM n. 180 del 23 gennaio 2015 e dai provvedimenti applicativi regionali
- b. Rispetto delle norme e procedure sugli aiuti di Stato, in particolare dei massimali per il sostegno pubblico totale a norma degli articoli 87, 88 e 89 del trattato CE;
- c. compatibilità con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE;

Quanto sopra indicato nei riferimenti alle norme regolamentari di indirizzo deve tenere necessariamente conto delle disposizioni del nuovo quadro giuridico della PAC valevole per il periodo di programmazione 2014-2020.

L'Allegato 2 del PSR relativo al calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 31, 38-41 descrive al punto 6.5 Prati stabili, pascoli e prati-pascoli (misura 214/e) i parametri ed i criteri applicati per il calcolo dell'aiuto.

Gli aggiornamenti del pagamento agroambientale sono contenuti nell'allegato 2 ter, di seguito modificato dall'allegato 2 quinquies.

Per quanto riguarda le operazioni/contratti in corso dal periodo precedente, le relative informazioni sono riportate nel capitolo 5.2.1 del Programma.

5.3.2.1.8 Misura 214/f - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Biodiversità

Quadro A7. Livello ed entità dell'aiuto

SOSTITUZIONE TESTO

Il testo del quadro viene sostituito dal testo seguente:

Azione 1

Specie bovina:

a. Razza Rendena, Razza Bruna linea carne (Original Braunvieh), Razza Grigio Alpina € /UB
200,00

b. Razza Burlina € /UB 200,00

Specie equina: € /UB 200,00

Specie ovina: € /UB 200,00

Specie avicole: € /UB 200,00

Azione 2

Conservazione on farm

Cereali: € /ha 290,00

Quadro C2. Altri requisiti e informazioni

SOSTITUZIONE TESTO

Il testo del quadro viene sostituito dal testo seguente:

In riferimento alle informazioni comuni previste dall'allegato II del Reg. 1974/2006, le disposizioni relative alla presente misura sono le seguenti:

- a. Rispetto degli obblighi di condizionalità, stabiliti a livello regionale dalla Dgr n. 339/2007 che, in applicazione degli allegati III e IV al regolamento (CE) 1782/2003 e del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, definisce i Criteri di gestione obbligatoria e le Buone condizioni agronomiche e ambientali;
 - b. Rispetto delle norme di tutela ambientale di cui al D.lgs 3/4/06, n.152, in particolare in riferimento alla tutela della qualità delle acque e alla gestione dei rifiuti;
 - c. rispetto dei requisiti minimi relativi sia all'uso di fertilizzanti, sia ai fertilizzanti medesimi, come disposto dal Codice di Buona Pratica Agricola, istituito a norma della direttiva 91/676/CEE (DM 19/4/99) ;
 - d. rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso prodotti fitosanitari e, in particolare, alla licenza per l'uso di tali prodotti;
 - e. Rispetto delle norme e procedure sugli aiuti di Stato, in particolare dei massimali per il sostegno pubblico totale a norma degli articoli 87, 88 e 89 del trattato CE;
 - f. Compatibilità con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE;
- Quanto sopra indicato nei riferimenti alle norme regolamentari di indirizzo deve tenere necessariamente conto delle disposizioni del nuovo quadro giuridico della PAC valevole per il periodo di programmazione 2014-2020.

Gli aggiornamenti del pagamento agroambientale sono contenuti nell'allegato 2 ter, di seguito modificato dall'allegato 2 quinquies.

La documentazione a sostegno/dimostrazione della coerenza e plausibilità dei calcoli, nonché la descrizione delle razze animali minacciate di abbandono e della loro numerosità, le informazioni sulle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica, trovano riferimento negli appositi allegati del PSR all'uopo predisposti

Per quanto riguarda le specie avicole, in assenza di registro anagrafico o libro genealogico, l'entità dell'aiuto viene preso come riferimento per la valutazione delle spese ammissibili sostenute dai soggetti di cui alla misura 214/h per le attività di conservazione in situ rientranti in un programma coordinato.

Per quanto riguarda le operazioni/contratti in corso dal periodo precedente, le relative informazioni sono riportate nel capitolo 5.2.1 del Programma.

5.3.2.1.9 Misura 214/g - Pagamenti agroambientali – Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica

Quadro A7. Livello ed entità dell'aiuto

SOSTITUZIONE TESTO

Il testo del quadro viene sostituito dal testo seguente:

Il periodo di impegno è di 5 anni.

Il pagamento ad ettaro è pari a 750 €/anno per la conversione dei seminativi a prato.

In considerazione delle caratteristiche degli impegni che compongono l'intervento, si ravvisa la necessità di attuare una detrazione rispetto al pagamento agroambientale calcolato per quanto riguarda la componente greening base "diversificazione", poiché l'attuazione del presente intervento si può configurare come potenziale modalità di assolvere a tale obbligo (si tratta infatti di superfici seminate convertite a prato non permanente).

Perciò, non è ravvisato l'obbligo di mantenimento dei "prati permanenti" previsto dal greening base, poiché nel caso di specie si tratta di prato avvicendato.

Per quanto riguarda la componente “EFA” del greening base, va segnalato che le superfici inserite nel presente intervento non potranno essere utilizzate al fine di soddisfare tale condizione.

Sulla SOI oggetto della presente sottomisura non possono essere esercitate le condizioni di equivalenza per l’inverdimento previste dall’Allegato IX del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Quadro C2. Altri requisiti e informazioni

SOSTITUZIONE TESTO

Il testo del quadro viene sostituito dal testo seguente:

In riferimento all’allegato II del Reg. 1974/2006, le disposizioni relative alla presente misura sono le seguenti:

- a. Rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (Atti) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Norme e Standard) di Condizionalità, di cui agli articoli 5 e 6 e agli Allegati II e III del Reg. CE n. 73/2009, come annualmente disposto dalla normativa regionale di recepimento;
- b. Rispetto delle norme di tutela ambientale di cui al D.lgs 3/4/06, n.152, in particolare in riferimento alla tutela della qualità delle acque e alla gestione dei rifiuti;
- c. rispetto dei requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari a norma dell’articolo 39, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- d. Rispetto delle norme e procedure sugli aiuti di Stato, in particolare dei massimali per il sostegno pubblico totale a norma degli articoli 87, 88 e 89 del trattato CE;
- e. Compatibilità con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE;

Quanto sopra indicato nei riferimenti alle norme regolamentari di indirizzo deve tenere necessariamente conto delle disposizioni del nuovo quadro giuridico della PAC valevole per il periodo di programmazione 2014-2020.

L’Allegato 2 del PSR relativo al calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 31, 38-41, al punto 6.7 “Salvaguardia e miglioramento delle risorse idriche” (Misura 214/g), descrive i parametri ed i criteri applicati per il calcolo dell’aiuto.

Gli aggiornamenti del pagamento agroambientale sono contenuti nell’all. 2 ter a pag. 38 dove sono indicati i motivi che giustificano il superamento del massimale del reg. 1698/2005 come indicato nella nota (****) in calce all’Allegato 1. Tali argomentazioni sono riprese nell’Allegato 2 quinquies, che ha proposto l’ultimo aggiornamento del calcolo del pagamento.

5.3.2.1.10a Misura 214/i - Pagamenti agroambientali – Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole

Quadro A7. Livello ed entità dell’aiuto

SOSTITUZIONE TESTO

Il testo del quadro viene sostituito dal testo seguente:

AZIONE 1 – Adozione di tecniche di agricoltura conservativa

L'importo massimo del premio è pari a 581 euro/ha/anno in pianura e 483 euro/ha/anno in collina, per un periodo di impegno pari a 5 anni.

AZIONE 2 – Copertura continuativa del suolo

L'importo massimo del premio è pari a 360 euro/ha/anno, per un periodo di impegno pari a 5 anni.

AZIONE 3 - Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue

<u>Alternativa 1</u>	<u>Mais</u>	<u>Sorgo</u>	<u>Soia</u>	<u>Girasole</u>	<u>Barbabietola</u>	<u>Frumento e altri c.a.v.</u>	<u>Colza e altre brass.</u>	<u>Tabacco</u>	
<ul style="list-style-type: none">• Colture di copertura• Riduzione del 30% dei concimi• Riduzione del 25% volumi -aspersione• Registro	484	309	189	280	470	203	291	996	
<u>Alternativa 2</u>	<u>Mais</u>	<u>Sorgo</u>	<u>Soia</u>	<u>Girasole</u>	<u>Barbabietola</u>	<u>Frumento e altri c.a.v.</u>	<u>Colza e altre brass.</u>	<u>Tabacco</u>	<u>Tabacco fertirrigazione</u>
<ul style="list-style-type: none">• Colture di copertura• Riduzione del 30% dei concimi• Riduzione del 25% volumi - microirrigazione• Registro	484	309	189	280	470	203	291	906	784
<u>Alternativa 3</u>	<u>Mais</u>	<u>Sorgo</u>	<u>Soia</u>	<u>Girasole</u>	<u>Barbabietola</u>	<u>Frumento e altri c.a.v.</u>	<u>Colza e altre brass.</u>		
<ul style="list-style-type: none">• Colture di copertura• Riduzione del 30% dei concimi• Registro	362	309	189	280	470	203	291		

RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL “NO DOUBLE FUNDING”

AZIONE 1 “Adozione di tecniche di agricoltura conservativa”

Ai fini del rispetto del principio del “no double funding”, laddove pertinente, va sottratta la componente del pagamento individuale greening di base “diversificazione”.

Qualora il beneficiario intenda facoltativamente assolvere l'impegno EFA con colture azotofissatrici applicando i fattori di conversione dell'Allegato X, Reg. n. 639/2014 alla SOI ad impegno, laddove pertinente, va sottratta la componente del pagamento individuale greening base “Ecological Focus Areas”.

Nessuna detrazione va applicata per la componente “prati permanenti” del greening di base.

La tabella che segue identifica l'importo del pagamento greening base da sottrarre per le componenti individuate, laddove pertinenti:

	DIVERSIFICAZIONE	EFA (azotofissatrici)
--	-------------------------	------------------------------

Impegni	Titolo	Titolo	Titolo	Titolo
	< 1.000 €/ha	≥ 1.000 €/ha	< 1.000 €/ha	≥ 1.000 €/ha
214/i azione 1 “Adozione di tecniche di agricoltura conservativa”	12	152	21	73

Sulla SOI oggetto della presente sottomisura non possono essere esercitate le condizioni di equivalenza per l'inverdimento previste dall'Allegato IX del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

AZIONE 2 “Copertura continuativa del suolo”

Per quanto riguarda la componente “diversificazione” e EFA del greening base, va segnalato che le superfici inserite nel presente intervento non potranno essere utilizzate al fine di soddisfare tali condizioni.

Sulla SOI oggetto della presente sottomisura non possono essere esercitate le condizioni di equivalenza per l'inverdimento previste dall'Allegato IX del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Per quanto riguarda la componente “diversificazione” del greening di base, non ci sono detrazioni da imporre alla sottomisura 214i2 perché il pagamento agroambientale non riguarda le colture principali dichiarate nella suddivisione colturale annuale delle superfici seminate.

Con riferimento alla componente EFA del greening, va segnalato che le superfici ad impegno non possono essere utilizzate per soddisfare tale condizione, poiché escluse a tal fine dal DM MIPAAF n. 6513 del 18 novembre 2014.

AZIONE 3 “Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue”

Ai fini del rispetto del principio del “no double funding” per le componenti del greening base “diversificazione” e “prato permanente”, non sussiste il rischio di doppio finanziamento perché gli impegni previsti dalla presente sottomisura sono sempre diversi dal quanto prescritto ai sensi del Regolamento UE n. 1307/2013.

Qualora il beneficiario intenda facoltativamente assolvere l'impegno EFA con le colture azotofissatrici applicando i fattori di conversione dell'Allegato X, Regolamento 639/2014, alla SOI ad impegno, laddove pertinente va sottratta la componente greening base “Ecological Focus Area”.

Impegni	DIVERSIFICAZIONE		EFA (azotofissatrici)	
	Titolo	Titolo	Titolo	Titolo
Impegni di ottimizzazione ambientale e irrigua (€/ha/anno)	-	-	15	53

Sulla SOI oggetto della presente sottomisura non possono essere esercitate le condizioni di equivalenza per l'inverdimento previste dall'Allegato IX del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Quadro C2. Altri requisiti e informazioni

SOSTITUZIONE TESTO

Il testo del quadro viene sostituito dal testo seguente:

In riferimento all'allegato II del Reg. 1974/2006, le disposizioni relative alla presente misura sono le seguenti:

- a. Rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (Atti) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Norme e Standard) di Condizionalità, di cui agli articoli 5 e 6 e agli Allegati II e III del Reg. CE n. 73/2009, come annualmente disposto dalla normativa regionale di recepimento;
- b. rispetto delle norme di tutela ambientale di cui al D.lgs 3/4/06, n.152, e s.m.i., in particolare in riferimento alla tutela della qualità delle acque e alla gestione dei rifiuti;
- c. rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 39, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- d. rispetto delle norme e procedure sugli aiuti di Stato, in particolare dei massimali per il sostegno pubblico totale a norma degli articoli 87, 88 e 89 del trattato CE;
- e. compatibilità con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Quanto sopra indicato nei riferimenti alle norme regolamentari di indirizzo deve tenere necessariamente conto delle disposizioni del nuovo quadro giuridico della PAC valevole per il periodo di programmazione 2014-2020.

Per quanto riguarda le operazioni/contratti in corso dal periodo precedente, le relative informazioni sono riportate nel capitolo 5.2.1 del Programma.

L'Allegato 2 *BIS* del Programma relativo al calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli Articoli 36 lettera b) punto iv); Articolo 39 40, 41, Reg CE 1698/05, al paragrafo "4.1. Gestione agronomica conservativa delle superfici agricole (misura 214/i azione 1 e 2)" descrive i parametri ed i criteri applicati per il calcolo dell'aiuto, illustrando – tenendo conto del Documento di lavoro n. SR10/07/2006 "Gli impegni agro-ambientali e la relativa verificabilità" e del periodo quadriennale di riferimento 2001-2004 della banca dati RICA regionale - il potenziale contesto territoriale applicativo di collina e pianura in modo differenziato, calcolandone le relative perdite di reddito e i costi specifici di adozione degli impegni.

L'Allegato 2 *TER* aggiorna il calcolo di tutti i pagamenti agroambientali a superficie al periodo di riferimento 2004-2008.

*In ragione del considerevole valore delle produzioni e degli elevati costi dei mezzi di produzione, unitamente al numero consistente di impegni previsti, si ritiene necessario e giustificato chiedere la deroga prevista dalla nota (****) in calce all'Allegato I "importi e aliquote di sostegno" del Regolamento (CE) n. 1698/2005 (ora articolo 1, paragrafo 19), lettera d) del regolamento (CE) n. 74/2009) in forza della quale è possibile superare l'importo massimo dei premi previsto nel medesimo allegato.*

L'entità del pagamento agroambientale dell'Azione 3 viene analiticamente giustificato nell'Allegato 2 – QUATER del PSR Veneto.

Il livello di riferimento (baseline) che costituisce il livello sopra al quale è possibile compensare gli agricoltori dei maggiori costi/minori ricavi connessi al rispetto degli impegni agroambientali è stato individuato, per ciascun impegno specifico, con riferimento:

- *alle pertinenti norme di Condizionalità previste dal Reg.(CE) n. 73/2009, nonché ai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;*
- *alle specifiche norme obbligatorie previste dalla legislazione nazionale e regionale;*
- *alle pertinenti pratiche agricole ordinarie.*

Nella TAVOLA DI CONCORDANZA relativa a ciascun impegno aggiuntivo, sono descritti: i CGO, le BCAA e i Requisiti Minimi, le condizioni gestionali ordinarie di riferimento, il significato ambientale ed agronomico degli impegni e le puntuali modalità di controllo. Sono inoltre precisati gli elementi presi in considerazione per il calcolo del pagamento.

Tutti gli elementi presi a giustificazione dell'ammontare del pagamento agroambientale dell'Azione 3 fanno riferimento a fonti di dati note, quali banca dati RICA, banca dati regionale ISTAT, CCNL provinciali [per la manodopera], prezziari ufficiali pubblicati degli esercenti i servizi in conto terzi, listini borse merci camere di commercio e bibliografia consolidata riferita a testi universitari, pubblicazioni di studi, sperimentazioni e ricerche universitarie. Tali elementi sono oggetto di certificazione puntuale in ordine ai parametri tecnico-agronomici ed economici.

Nell'Allegato 2 quinquies sono proposti gli ultimi aggiornamenti del calcolo del pagamento agroambientale di tutte e tre le azioni della presente sottomisura, riferiti al periodo pluriennale 2009-2012.

5.3.2.1.11 Misura 215 - Benessere animale

Quadro A7. Livello ed entità dell'aiuto

SOSTITUZIONE TESTO

Il testo del quadro viene sostituito dal testo seguente:

L'entità del pagamento annuale, per un periodo di impegno di 5 anni, è pari ai valori di seguito riportati:

- Azione 1:
 - allevamento bovino: 421 €/UBA
 - allevamento ovino e caprino: 267 €/UBA
- Azione 2 (allevamento suino): 146 €/UBA
- Azione 3 (galline ovaiole): 164 €/UBA
- Azione 4 (lettiera – bovine da latte): 171 €/UBA

Nel caso di attivazione di più azioni in concomitanza, si assicura il rispetto del non superamento del massimale stabilito da Regolamento in 500 €/UBA/ann.

Quadro C2. Altri requisiti e informazioni

SOSTITUZIONE TESTO

Il testo del quadro viene sostituito dal testo seguente:

Deve essere assicurato il rispetto degli obblighi di Condizionalità, stabiliti a livello regionale, sulla base del relativo Decreto Ministeriale del Mipaf, per ogni anno di impegno, in applicazione degli allegati II e III al

regolamento (CE) n. 73/2009, che definisce i Criteri di gestione obbligatoria e le Buone condizioni agronomiche e ambientali, ed, in particolare:

- Atto C16 – Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
- Atto C17 – Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.
- Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

Rappresentano inoltre requisiti minimi aggiuntivi alla condizionalità gli articoli 3, 4 e 5 del D. Lgs. 533/92 (Benessere dei vitelli) e dall' Allegato 1, punti n. 5 e 19 del D. Lgs. 146/2001 (Benessere degli animali).

Per quanto riguarda l'azione 3 – “galline ovaiole allevate all'aperto”, la Baseline è rappresentata dall'azienda che rispetta la Direttiva 99/74/CE riguardante la protezione delle galline ovaiole, recepita con Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n. 267.

Al fine di calcolare il premio sono stati presi in considerazione i seguenti elementi (cfr Allegato 2 “Calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 31, 38-41 del Reg.CE 1698/2005” e –bis “Calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure 214/i (azione 1 e 2) e 216 (azione 6)) del PSR):

- la perdita di reddito dovuta alla riduzione della consistenza degli animali allevati;
- la perdita di reddito dovuta alla conversione di colture da reddito in superfici pascolive;
- i maggiori costi dovuti all'acquisto di paglia ed all'impiego di manodopera necessaria alle operazioni di ricambio e rabbocco, per quanto concerne l'Azione 4;
- costi di transazione.

La rendicontazione esposta è stata esplicitata rispetto alla condizione di normale buona pratica gestionale degli allevamenti da latte montani, così come riportata nello specifico documento integrativo “Motivazioni dell'Azione 4 e ordinari età dell'allevamento delle bovine da latte in zona montana”.

L'all. 2 ter, espone l'aggiornamento del pagamento agroambientale della presente misura, successivamente ripreso nell'Allegato 2 quinquies che ha riaggiornato il calcolo del pagamento con riferimento al periodo pluriennale 2009-2012..

10.2. Coerenza e complementarietà con le misure finanziate dal FEAGA o da altri strumenti nei settori elencati all'allegato I al regolamento (CE) n. 1974/2006.

Pagamenti diretti ai sensi del Regolamento 73/2009, articoli 5 e 6: nuova introduzione dal 1° gennaio 2012 degli obblighi dello Standard 5.2 “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua”.

Misura 214/a “Pagamenti Agroambientali” – “Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti”

INSERIMENTO TESTO

Dopo l'ultimo capoverso, viene aggiunto il testo seguente:






Stante la revisione del quadro giuridico intervenuta con la definizione della programmazione comunitaria 2014-2020, i contenuti dello Standard 5.2 di Condizionalità sono stati interamente recepiti dalla BCAA 1 di Condizionalità, definita all'art. 93, del Reg. UE n. 1306/2013. Per questo motivo la Regione del Veneto ha

provveduto a riaggiornare l'insieme degli obblighi che costituiscono baseline e requisiti minimi per il mantenimento degli impegni previsti dalla sottomisura 214-a, nonché all'aggiornamento dei pagamenti a superficie da riconoscere agli agricoltori, come riportato nell'allegato 2 quinquies del PSR.

In proposito, la tabella sopra riportata viene aggiornata a partire 1° gennaio 2015 come segue:

Figura 6.1



Corso d'acqua WISE	1 m fascia arboreo- arbustiva					
		5 m fascia inerbita				

	Solo filare arboreo/arbustivo = sovrapposizione di 5 m	Per 1 m di fascia inerbita = sovrapposizione di 4 m	Per 2 m di fascia inerbita = sovrapposizione di 3 m	Per 3 m di fascia inerbita = sovrapposizione di 2 m	Per 4 m di fascia inerbita = sovrapposizione di 1 m	Per 5 m di fascia inerbita = sovrapposizione di 0 m
	€/ml	€/ml	€/ml	€/ml	€/ml	€/ml
totale al lordo del greening (siepi da precedente programmazione)	1,45	1,56	1,66	1,77	1,88	1,98